

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE LICENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 68 E 69 DEL T.U.L.P.S.

Coloro i quali intendano richiedere la licenza prevista dagli artt. 68 e 69 del TULPS devono presentare al Sindaco apposita istanza in marca da bollo da €10,46 contenente i dati anagrafici del richiedente o quelli della società che eventualmente rappresenta, il tipo di spettacolo (descrizione dettagliata), il luogo, la data e l'orario di svolgimento.

Contestualmente (cioè nello stessa istanza per il rilascio della licenza) deve essere richiesto:
1° CASO

Se la capienza è superiore ai 1300 spettatori per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti o di 5000 spettatori per gli altri locali:

- il nulla osta previsto dall'art. 80 del T.U.L.P.S. rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Savona; a tal fine devono essere indicati il giorno e l'ora in cui saranno allestiti i locali e/o installate le attrezzature per l'ispezione. Alla suddetta istanza deve essere allegata, a firma di tecnico abilitato, la seguente documentazione:
 - 1) planimetria in scala dei locali
 - 2) progetto delle strutture e degli impianti tecnologici (descrizione dell'impianto, schemi topografici dell'impianto, impianti antincendio)
 - 3) progetto dell'impianto elettrico (descrizione dell'impianto, schemi topografici di distribuzione, schema topografico dell'impianto di terra, schema topografico dell'impianto di sicurezza, schemi dei quadri)
 - 4) concessione edilizia (ove occorrente) con dichiarazione del direttore dei lavori sulla realizzazione dell'impianto come da progetto presentato
 - 5) collaudo statico delle strutture
 - 6) dichiarazione dei rivestimenti e materiali utilizzati (soffitto, contro soffitto, pareti, pavimento etc) nonché degli arredi, tendaggi, sipari, poltrone, sedie, tavoli etc) con l'indicazione della classe di reazione al fuoco, attestato dal Ministero dell'Interno con apposizione del "marchio di conformità al prototipo omologato"
 - 7) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, con particolare riguardo alle messe a terra
 - 8) dichiarazione di perfetto montaggio delle strutture (questa dichiarazione può essere presentata anche il giorno del sopralluogo)
 - 9) collaudo annuale delle attrezzature (solo per le attività di spettacolo viaggianti)
 - 10) documentazione di previsione di impatto acustico come previsto dall'art. 8 comma 5 della legge n. 447/95

2° CASO

Se la capienza è pari o inferiore ai 1300 spettatori per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti o pari o inferiore ai 5000 per gli altri locali:

- il nulla osta di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS, rilasciato dalla Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo: a tal fine devono essere indicati il tipo di spettacolo (descrizione dettagliata), il giorno e l'ora in cui saranno allestiti i locali e/o installate le attrezzature per l'ispezione. Alla suddetta dovrà essere allegata, a firma di tecnico abilitato, la documentazione elencata ai punti precedenti dal n. 1 al n. 10

3° CASO

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, fermo restando che va comunque effettuato l'esame preventivo del progetto da parte della competente

Commissione appositamente costituita, e pertanto all'istanza deve essere allegato collaudo annuale delle attrezzature (solo per le attività di spettacolo viaggiante) e la documentazione elencata ai punti dal n. 1 al n. 10 previsti nel 1° caso, esclusa l'attestazione del versamento, che non è dovuto), le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali e nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

RIEPILOGANDO

Spettacoli ed intrattenimenti in pubblici esercizi:

- 1) parere sul progetto espresso dalla Commissione in tutti i casi;
- 2) verifica, da parte della competente Commissione, per manifestazioni in luoghi con capienza superiore alle 200 persone;
- 3) verifica, da parte di un tecnico abilitato, per manifestazioni in luoghi con capienza fino a 200 persone;
- 4) rispetto limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, salvo eventuali deroghe.

In tutti i casi sarà cura dell'ufficio preposto alla ricezione dell'istanza convocare la competente Commissione Comunale, sia per il parere, sia per il sopralluogo di verifica (ad esclusione del 3° caso) con un minimo di 10 giorni di preavviso ed in presenza della dovuta ed indispensabile documentazione:

PREVENZIONE INCENDI

Anche per i locali di intrattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del D.M. 19/8/1996, relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e dell'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Per i suddetti locali con capienza superiore alle 100 persone e per gli altri locali come i cinema, teatri, auditori e sale convegno, sale da ballo e discoteche, teatri tenda, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, si deve richiedere ed ottenere il certificato (rilasciato dal Comando provinciale dei VVFF) di prevenzione incendi.

Sono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. 19/8/1996, i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o similari, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed accoglimento prolungato degli avventori, e che la sala abbia capienza non superiore a 100 persone.